

# **TI\_GERICHTE 52.2002.133 vom 27. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.133](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.133)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.133 du 27 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.133 del 27 maggio 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

porta rimessa parziale

### **E. 2**

copertura costruzione sotterranea parziale

### **E. 4**

ballatoio si

### **E. 5**

corpo scale si

### **E. 6**

sporgenza tetto parziale

### **E. 6.2**

Il primo dei due giudizi del Consiglio di Stato, che annulla integralmente la decisione municipale e rinvia gli atti all'autorità comunale affinché diffidi il ricorrente ad ossequiare alla lettera la transazione, va quindi riformato, circoscrivendo l'annullamento della decisione impugnata all'ordine di intonacare il parapetto e limitando il rinvio agli obblighi della transazione riguardanti la rettifica del tetto (punto 6) e l'esecuzione del parapetto (punto 8). Entro questi limiti, ritenuto che le contestazioni relative alla revoca dell'ordine di sospendere i lavori di costruzione del parapetto sono superate dal presente giudizio, il ricorso A va parzialmente accolto. 7. Ricorso B Con secondo giudizio, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione 12 novembre 2001, con cui il municipio ha ordinato a \_\_\_\_\_ di allacciarsi alla canalizzazione di un altro vicino (\_\_\_\_\_). Gli atti sono stati rinviati al municipio affinché imponga al ricorrente di ripristinare la condotta soppressa in ossequio alla transazione 24 ottobre 1997, di cui si è detto a più riprese. Entrambe le parti hanno onorato gli impegni assunti al punto 3 della transazione. Il resistente \_\_\_\_\_, realizzando materialmente il raccordo con il canale che passa sul fondo del ricorrente \_\_\_\_\_. Quest'ultimo, tollerando invece le opere eseguite dal vicino sul suo terreno. La transazione, su questo specifico punto, è stata pertanto eseguita. Già per questo motivo, non v'è più alcuno spazio - se mai c'è stato - per un intervento dell'autorità amministrativa volto ad ottenere l'esecuzione forzata dell'accordo giudiziale. Non spetta dunque al municipio, ma al giudice civile, analogamente sollecitato dal resistente, rimuovere semmai l'impedimento all'esercizio del diritto di servitù frapposto dal ricorrente (art. 737 cpv. 3 CC). Anche se per

motivi diversi da quelli indicati dal Consiglio di Stato, il giudizio impugnato va pertanto confermato nella misura in cui annulla l'ordine impartito dal municipio al resistente di raccordarsi allo scarico del vicino \_\_\_\_\_. Va per contro annullato nella misura in cui trasmette gli atti al municipio affinché diffidi \_\_\_\_\_ a ripristinare la canalizzazione soppressa. Entro questi limiti, anche il secondo ricorso B va parzialmente accolto. 8. La tassa di giustizia è suddivisa fra il ricorrente ed il resistente proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Il ricorrente rifonderà al resistente un'indennità per ripetibili analogamente commisurata. Per questi motivi, visti gli art. 1, 16, 21, 45 LE; 18, 27, 28, 31, 43, 46, 49, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso A è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 12 marzo 2002 (n. 1173) del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che: 1.2. la decisione 22 ottobre 2001 del municipio di \_\_\_\_\_ è: · confermata limitatamente all'obbligo di chiudere l'apertura della finestra in retrocemento e di completare il piano della soletta sopra la costruzione sotterranea; · annullata limitatamente all'ordine di intonacare il parapetto della terrazza sopra la costruzione sotterranea. 1.3. gli atti sono rinviati al municipio affinché diffidi inappellabilmente il ricorrente, a eseguire il parapetto della terrazza ed a rettificare il tetto secondo le modalità fissate dai punti 6 ed 8 della transazione, entro un termine di 60 giorni, con l'avvertenza che, in caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti direttamente dal comune a sue spese e con la comminatoria dell'applicazione dell'art. 292 CP. 2. Il ricorso B è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, il dispositivo n. 1.2. della decisione

#### **E. 7**

canna fumaria si

#### **E. 8**

parapetto parziale

#### **E. 9**

grill si La decisione 22 ottobre 2001 del municipio qui in esame può essere confermata, siccome conforme al diritto, per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 7 e 9 della transazione. Non può invece essere tutelata, in quanto lesiva del diritto, per quanto riguarda l'adempimento dell'impegno di cui al punto 8 (parapetto verso la strada), che, a torto, l'autorità comunale considera conforme alla transazione, rispettivamente dell'obbligo sancito dal punto 6 (sporgenza del tetto), sul quale il municipio, pure a torto, sorvola.

#### **E. 12**

marzo 2002 (n. 1174) del Consiglio di Stato è annullato. 3. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente in ragione di fr. 800.-- e del resistente per la differenza. 4. Il ricorrente verserà al resistente fr. 400.-- a titolo di ripetibili. 5.

Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario